

**CITTA' DI ACRI**

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°24

DATA 6.9.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO ANNUALITA' 2017/2019 CON I RELATIVI ALLEGATI.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **6** del mese di **settembre**, alle **ore 10,00**, nella consueta sala delle adunanze, convocato nelle forme previste, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Assume la Presidenza il consigliere Mario Fusaro.

Assiste il Segretario Generale Dott. Cosimo Straface.

Fatto l'appello nominale dei signori consiglieri:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTI	N.	CONSIGLIERI	PRESENTI
1	CAPALBO Pino	SI	10	GENCARELLI Angelo	SI
2	CAIARO Maria Luigi	SI	11	FUSARO Mario	SI
3	INTRIERI Giuseppe	SI	12	VIGLIATURO Anna	SI
4	SICILIANO Luca Luigi	SI	13	ABBRUZZESE Marco	SI
5	SPOSATO Franca	SI	14	PALUMBO Salvatore	SI
6	BRUNO Simone	SI	15	BONACCI Mario Antonio	SI
7	MORRONE Raffaele	SI	16	FERAUDO Maurizio	SI
8	FUSARO Salvatore	SI	17	TURANO Emilio	SI
9	SPOSATO Fausto	SI			

Risultano presenti 17 consiglieri su diciassette.

Sono presenti: Vice Sindaco Sergio Algieri,

Assessori: Viteritti Natale, Le Pera Emanuele, Iaquina Rossella, Mascitti Maria.

Alle ore 14,00 il presidente sospende i lavori per una pausa pranzo. Gli stessi riprendono alle ore 15,30 ed il presidente cede la parola al segretario generale per procedere all'appello nominale dei presenti. Ultimato lo stesso risultano presenti n. 15 consiglieri ed assenti n. 2 (Siciliano, Vigliaturo).

Si procede con il punto iscritto all'ordine del giorno e relaziona l'assessore Viteritti.

Entrano i consiglieri Siciliano e Vigliaturo, presenti n. 17, assenti n. /.

Successivamente relazionano, sulle materie delle deleghe ricevute, l'assessore Algieri, l'assessore Mascitti, l'assessore Iaquinta, l'assessore Le Pera, il consigliere Intrieri, in qualità di presidente di commissione.

Si apre il dibattito ed intervengono: Vigliaturo, Caiaro, Turano, Feraudo, Sposato Franca, Bruno, Palumbo, Gencarelli, Sposato Fausto, Intrieri, Bonacci, Capalbo.

Replica assessore Viteritti.

Esce Bonacci, presenti 16, assenti 1 (Bonacci).

Dichiarazioni di voto: Feraudo, Sposato Fausto, Turano, Fusaro Salvatore, Abbruzzese, Morrone, Gencarelli, Vigliaturo, Caiaro.

Tutti gli interventi sono integralmente riportati nel verbale di seduta, atto n. 14 di pari data.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO che:

- il Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 45 del 27 dicembre 2016, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- l'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce, al comma 1, che il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;
- l'articolo 259 sopracitato, al comma 11, precisa che il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo;
- l'articolo 259, comma 1 ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *"Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,omissis..., l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e... omissis ..., e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque anni successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sulla efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. "*;
- la normativa sopra citata prevede, inoltre, che, al comma 2, l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti; per l'attivazione delle entrate proprie, ribadisce il comma 3, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite; per la riduzione delle spese correnti, al comma 5, si statuisce che l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o

quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili; al comma 6, si precisa ulteriormente che l'ente locale, ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione, da sottoporre all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;

- l'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni prevede che l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta nei sessanta giorni; entro quattro mesi, sospesi dalla formulazione di rilievi o richieste istruttorie, la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'Ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulle capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'Ente medesimo; in caso di esito positivo dell'esame, la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'Interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione; in caso di esito negativo dell'esame, il Ministro dell'Interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole; la mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo;
- l'articolo 262 stabilisce, in ultimo, che in caso di inosservanza degli obblighi suddetti si integra l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (scioglimento del consiglio comunale);

DATO ATTO che:

- con D.P.R. 27 febbraio 2017 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 29 marzo 2017 si fissava la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali per domenica 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 25 giugno 2017;
- con decreto del Prefetto della Provincia di Cosenza del 30 marzo 2017 (prot. 24903) venivano convocati i comizi elettorali per i comuni della provincia interessati, tra i quali anche il Comune di Acri;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 dell'11 luglio 2017, a seguito delle predette consultazioni amministrative, si procedeva all'insediamento della Giunta Comunale (organo esecutivo);
- di conseguenza, i termini di cui all'articolo 259, comma 1, risultano concretizzarsi in data 7 settembre 2017;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2017, esecutiva, con la quale, ai fini del risanamento dell'Ente e del permanere nel tempo degli equilibri finanziari ed economici dei bilanci degli esercizi futuri, ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, sono state adottate le misure per l'adeguamento delle aliquote e delle tariffe delle imposte e tasse locali, nonché le tariffe per la copertura dei servizi a domanda individuale;
- la nota prot. n. 5655 del 3 aprile 2017, a firma del Commissario Straordinario, con la quale si richiedeva al Ministero dell'Interno il nulla osta alla modifica del suddetto atto deliberativo per

alcune inesattezze nella stima dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio idrico integrato e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- la successiva nota prot. n. 12529 del 18 luglio 2017, a firma del Sindaco pro tempore, con la quale si reiterava la suddetta richiesta di nulla osta al Ministero dell'Interno;
- la nota di riscontro del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2017, prot. 92489, con la quale si autorizzava l'ente a modificare e/o integrare la deliberazione di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 6.9.2017, esecutiva, con la quale si apportavano le necessarie modifiche ed integrazioni alla delibera consiliare n. 5/2017, ai fini del risanamento dell'Ente e del permanere nel tempo degli equilibri finanziari ed economici dei bilanci degli esercizi futuri, ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che:

- con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della Giunta, n. 4 del 17.2.2017, si procedeva, ai sensi dell'articolo 259, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 267/2000, alla rideterminazione della dotazione organica per il triennio 2017/2019, dando atto, nella stessa, che non vi sono situazioni di sovrannumero o che rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze o alla situazione finanziaria dell'ente;
- tale rideterminazione risulta essere stata approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n. 24 del 28 febbraio 2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8, del 26 luglio 2017, esecutiva, si procedeva alla programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2017/2019, piano assunzioni 2017;
- tale programmazione essere stata approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n. 134 del 1 agosto 2017;

DATO ATTO che:

- l'equilibrio di parte corrente si assicura anche con l'utilizzo di risorse straordinarie, solo per le annualità 2018 e 2019, con entrate rappresentate dai proventi derivanti da attività di accertamento per evasione da IMU e TASI;
- i proventi dei permessi di costruire sono stati totalmente destinati al finanziamento di spese di investimento, per l'annualità 2017, mentre finanziano le spese correnti per le annualità 2018 e 2019, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria;
- sono stati inseriti, a partire dall'annualità 2017, il relativo fondo per passività potenziali, per €. 50.000,00, e, a partire dall'annualità 2017, il FCDDE, pari ad €. 526.388,00, per il 2018 ad €. 414.827,00 e ad €. 230.166,00 per il 2019;
- è stato approvato il programma delle OO.PP., triennale 2017/2019, elenco annuale 2017, giusta deliberazione consiliare n. 21 del 6.9.2017 che costituisce parte integrante del presente atto;
- è stato approvato il piano delle dimissioni e valorizzazioni, triennale 2017/2019, elenco annuale 2017, giusta deliberazione consiliare n. 20 del 6.9.2017, che costituisce parte integrante del presente atto;
- è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, giusta delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 26.04.2017;

- ai fini dell'istruttoria dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno F.L. n. 12/2016, l'ente deve allegare, a corredo dell'ipotesi stessa, anche un modello (modello F armonizzato) contenente notizie e dati utili per la relativa valutazione;

DATO altresì ATTO che il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente avverrà, ai sensi dell'articolo 259, comma 1 ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con l'esercizio finanziario 2020 in quanto subordinato:

- all'applicazione della sanzione, per l'annualità 2017, per mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016, con conseguente riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale, giusto decreto ministeriale del 17 luglio 2017 per €. 399.000,00;
- all'applicazione della sanzione, per le annualità 2017, per il mancato rispetto, nell'anno 2016, dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 243 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente al trasporto scolastico, per un importo pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura, e pari, per il 2017, ad €. 184.200,00;
- all'applicazione, anche nell'annualità 2017, delle clausole contrattuali del mercato di salvaguardia, relativamente alla fornitura di energia elettrica, con una conseguente maggiorazione dei costi del 33% (circa €. 700.000,00) su un totale di €. 2.200.000,00, da superare, nel corso esercizio 2018, con l'adesione al fornitore del lotto CONSIP per il mercato libero (in caso di estinzione del debito pregresso da parte dell'OSL) o, in alternativa, con l'espletamento di una gara d'appalto per l'individuazione di un nuovo fornitore dell'energia elettrica;

VISTO lo schema di ipotesi predisposta ed il relativo modello F;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI APPROVARE, ai sensi dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato triennio 2017/2019, il modello F e gli altri allegati obbligatori previsti dal TUEL;

DI DARE ATTO che il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente avverrà, ai sensi dell'articolo 259, comma 1 ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con l'esercizio finanziario 2020 in quanto subordinato:

- all'applicazione della sanzione, per l'annualità 2017, per mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016, con conseguente riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale, giusto decreto ministeriale del 17 luglio 2017 per €. 399.000,00;
- all'applicazione della sanzione, per le annualità 2017, per il mancato rispetto, nell'anno 2016, dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 243 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente al trasporto scolastico, per un importo pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura, e pari, per il 2017, ad €. 184.200,00;
- all'applicazione, anche nell'annualità 2017, delle clausole contrattuali del mercato di salvaguardia, relativamente alla fornitura di energia elettrica, con una conseguente maggiorazione dei costi del

33% (circa €. 700.000,00) su un totale di €. 2.200.000,00, da superare, nel corso esercizio 2018, con l'adesione al fornitore del lotto CONSIP per il mercato libero (in caso di estinzione del debito pregresso da parte dell'OSL) o, in alternativa, con l'espletamento di una gara d'appalto per l'individuazione di un nuovo fornitore dell'energia elettrica;

DI DARE ATTO che:

- l'equilibrio di parte corrente si assicura anche con l'utilizzo di risorse straordinarie, solo per le annualità 2018 e 2019, con entrate rappresentate dai proventi derivanti da attività di accertamento per evasione da IMU e TASI;
- i proventi dei permessi di costruire sono stati totalmente destinati al finanziamento di spese di investimento, per l'annualità 2017, mentre finanziano le spese correnti per le annualità 2018 e 2019, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria ;
- sono stati inseriti, a partire dall'annualità 2017, il relativo fondo per passività potenziali, per €. 50.000,00, e, a partire dall'annualità 2017, il FCDDE, pari ad €. 526.388,00, per il 2018 ad €. 414.827,00 e ad €. 230.166,00 per il 2019;
- è stato approvato il programma delle OO.PP., triennale 2017/2019, elenco annuale 2017, giusta deliberazione consiliare n. 21 del 6.9.2017 che costituisce parte integrante del presente atto;
- è stato approvato il piano delle dismissioni e valorizzazioni, triennale 2017/2019, elenco annuale 2017, giusta deliberazione consiliare n. 20 del 6.9.2017, che costituisce parte integrante del presente atto;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli organici degli enti locali e all'Ufficio consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati del Ministero dell'Interno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Consiglio Comunale, giusta deliberazione n. 45 del 27 dicembre 2016, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- l'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce, al comma 1, che il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'Interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;
- l'articolo 259 sopracitato, al comma 11, precisa che il termine di cui al comma 1 è sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo;
- l'articolo 259, comma 1 ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che *"Nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi,....omissis....,l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti,entro l'esercizio in cui si completano la riorganizzazione dei servizi comunali e... omissis ..., e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque anni successivi, l'organo di revisione economico- finanziaria dell'ente*

trasmette al Ministero dell'Interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sulla efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio. ";

- la normativa sopra citata prevede, inoltre, che, al comma 2, l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti; per l'attivazione delle entrate proprie, ribadisce il comma 3, l'ente provvede con le modalità di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite; per la riduzione delle spese correnti, al comma 5, si statuisce che l'ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili; al comma 6, si precisa ulteriormente che l'ente locale, ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione, da sottoporre all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali;
- l'articolo 261 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni prevede che l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato è istruita dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce risposta nei sessanta giorni; entro quattro mesi, sospesi dalla formulazione di rilievi o richieste istruttorie, la Commissione esprime un parere sulla validità delle misure disposte dall'Ente per consolidare la propria situazione finanziaria e sulle capacità delle misure stesse di assicurare stabilità alla gestione finanziaria dell'Ente medesimo; in caso di esito positivo dell'esame, la Commissione sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'Interno che vi provvede con proprio decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione; in caso di esito negativo dell'esame, il Ministro dell'Interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause che non hanno consentito il parere favorevole; la mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio ha carattere definitivo;
- l'articolo 262 stabilisce, in ultimo, che in caso di inosservanza degli obblighi suddetti si integra l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (scioglimento del consiglio comunale);

DATO ATTO che:

- con D.P.R. 27 febbraio 2017 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- con decreto del Ministro dell'Interno del 29 marzo 2017 si fissava la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali per domenica 11 giugno 2017, con eventuale turno di ballottaggio per domenica 25 giugno 2017;
- con decreto del Prefetto della Provincia di Cosenza del 30 marzo 2017 (prot. 24903) venivano convocati i comizi elettorali per i comuni della provincia interessati, tra i quali anche il Comune di Acri;
- con delibera di Giunta Comunale n. 1 dell'11 luglio 2017, a seguito delle predette consultazioni amministrative, si procedeva all'insediamento della Giunta Comunale (organo esecutivo);
- di conseguenza, i termini di cui all'articolo 259, comma 1, risultano concretizzarsi in data 7 settembre 2017;

RICHIAMATI:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2017, esecutiva, con la quale, ai fini del risanamento dell'Ente e del permanere nel tempo degli equilibri finanziari ed economici dei bilanci degli esercizi futuri, ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, sono state adottate le misure per l'adeguamento delle aliquote e delle tariffe delle imposte e tasse locali, nonché le tariffe per la copertura dei servizi a domanda individuale;
- la nota prot. n. 5655 del 3 aprile 2017, a firma del Commissario Straordinario, con la quale si richiedeva al Ministero dell'Interno il nulla osta alla modifica del suddetto atto deliberativo per alcune inesattezze nella stima dei costi dei servizi a domanda individuale, del servizio idrico integrato e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la successiva nota prot. n. 12529 del 18 luglio 2017, a firma del Sindaco pro tempore, con la quale si reiterava la suddetta richiesta di nulla osta al Ministero dell'Interno;
- la nota di riscontro del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2017, prot. 92489, con la quale si autorizzava l'ente a modificare e/o integrare la deliberazione di attivazione delle entrate proprie, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 6.9.2017, esecutiva, con la quale si apportavano le necessarie modifiche ed integrazioni alla delibera consiliare n. 5/2017, ai fini del risanamento dell'Ente e del permanere nel tempo degli equilibri finanziari ed economici dei bilanci degli esercizi futuri, ai sensi dell'articolo 251 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO che:

- con deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della Giunta, n. 4 del 17.2.2017, si procedeva, ai sensi dell'articolo 259, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 267/2000, alla rideterminazione della dotazione organica per il triennio 2017/2019, dando atto, nella stessa, che non vi sono situazioni di sovrannumero o che rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze o alla situazione finanziaria dell'ente;
- tale rideterminazione risulta essere stata approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n. 24 del 28 febbraio 2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 8, del 26 luglio 2017, esecutiva, si procedeva alla programmazione del fabbisogno del personale – triennio 2017/2019, piano assunzioni 2017;
- tale programmazione essere stata approvata dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 155 del D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n. 134 del 1 agosto 2017;

DATO ATTO che:

- l'equilibrio di parte corrente si assicura anche con l'utilizzo di risorse straordinarie, solo per le annualità 2018 e 2019, con entrate rappresentate dai proventi derivanti da attività di accertamento per evasione da IMU e TASI;
- i proventi dei permessi di costruire sono stati totalmente destinati al finanziamento di spese di investimento, per l'annualità 2017, mentre finanziano le spese correnti per le annualità 2018 e 2019, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria;
- sono stati inseriti, a partire dall'annualità 2017, il relativo fondo per passività potenziali, per €. 50.000,00, e, a partire dall'annualità 2017, il FCDDE, pari ad €. 526.388,00, per il 2018 ad €. 414.827,00 e ad €. 230.166,00 per il 2019;

DI DARE ATTO che il raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente avverrà, ai sensi dell'articolo 259, comma 1 ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, con l'esercizio finanziario 2020 in quanto subordinato:

- all'applicazione della sanzione, per l'annualità 2017, per mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016, con conseguente riduzione delle risorse spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale, giusto decreto ministeriale del 17 luglio 2017 per €. 399.000,00;
- all'applicazione della sanzione, per le annualità 2017, per il mancato rispetto, nell'anno 2016, dei livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 243 del D.Lgs. n. 267/2000, relativamente al trasporto scolastico, per un importo pari all'1% delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura, e pari, per il 2017, ad €. 184.200,00;
- all'applicazione, anche nell'annualità 2017, delle clausole contrattuali del mercato di salvaguardia, relativamente alla fornitura di energia elettrica, con una conseguente maggiorazione dei costi del 33% (circa €. 700.000,00) su un totale di €. 2.200.000,00, da superare, nel corso esercizio 2018, con l'adesione al fornitore del lotto CONSIP per il mercato libero (in caso di estinzione del debito pregresso da parte dell'OSL) o, in alternativa, con l'espletamento di una gara d'appalto per l'individuazione di un nuovo fornitore dell'energia elettrica;

DI DARE ATTO che:

- l'equilibrio di parte corrente si assicura anche con l'utilizzo di risorse straordinarie, solo per le annualità 2018 e 2019, con entrate rappresentate dai proventi derivanti da attività di accertamento per evasione da IMU e TASI;
- i proventi dei permessi di costruire sono stati totalmente destinati al finanziamento di spese di investimento, per l'annualità 2017, mentre finanziano le spese correnti per le annualità 2018 e 2019, e, in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria;
- sono stati inseriti, a partire dall'annualità 2017, il relativo fondo per passività potenziali, per €. 50.000,00, e, a partire dall'annualità 2017, il FCDDE, pari ad €. 526.388,00, per il 2018 ad €. 414.827,00 e ad €. 230.166,00 per il 2019;
- è stato approvato il programma delle OO.PP., triennale 2017/2019, elenco annuale 2017, giusta deliberazione consiliare n. 21 del 6.9.2017 che costituisce parte integrante del presente atto;
- è stato approvato il piano delle dimissioni e valorizzazioni, triennale 2017/2019, elenco annuale 2017, giusta deliberazione consiliare n. 20 del 6.9.2017, che costituisce parte integrante del presente atto;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la Finanza e gli organici degli enti locali e all'Ufficio consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati del Ministero dell'Interno;

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5. (Abbruzzese, Palumbo, Vigliaturo, Turano, Feraudo), astenuti n. /, su n. 16 consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge, la suesposta deliberazione viene resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

IL PRESIDENTE
F.to: Mario Fusaro

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione :

- E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 8 SET. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 8 SET. 2017

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.267/2000).
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Cosimo Straface

P.C.C. ad uso amministrativo

Li, 8 SET. 2017



IL SEGRETARIO GENERALE